SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 giugno 2013

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2013.

Delega al Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Martina a presiedere la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (COEM), prevista dall'articolo 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale il dott. Maurizio Martina è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'art. 5 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, ed in particolare l'art. 4;

Ritenuto opportuno, in occasione dell'approssimarsi dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, assicurare un maggiore impulso e coordinamento all'attività dei soggetti coinvolti, anche al fine del buon esito dell'evento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dott. Maurizio Martina è delegato a presiedere la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (di seguito COEM), prevista dall'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.

2. Nell'ambito dei lavori della COEM, quale sede di coordinamento politico tra i diversi soggetti coinvolti, sono assicurati:

a) il raccordo tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento EXPO Milano 2015, al fine di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di registrazione approvato dal Bureau International des Expositions (BIE);

b) funzioni di impulso e sostegno del Governo all'opera dei Commissari per l'Expo 2015 e degli altri organismi deputati alla gestione dell'Expo Milano 2015, nonché degli enti locali interessati all'evento, ferme restando le loro attribuzioni;

c) il coinvolgimento dei diversi livelli interessati, al fine di garantire la coerenza globale e lo sviluppo delle sinergie necessarie alla riuscita dell'evento.

3. Nello svolgimento delle predette funzioni, il Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Martina riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri e cura tutti gli adempimenti parlamentari collegati e connessi.

4. Ai fini di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato dott. Maurizio Martina si avvale, quale struttura di supporto, del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

13A05222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottogretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo CALENDA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Carlo Calenda, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo Calenda è attribuito il titolo di Vice ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 301

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale il sig. Flavio Zanonato è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto, in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al dott. Carlo Calenda deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art.1

1. Al dott. Carlo Calenda è delegata la trattazione degli affari che, nell'ambito del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, attengono alle materie relative alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale, incluse le azioni a tutela del made in Italy sui mercati internazionali, nonché i rapporti con il Ministro per la coesione territoriale in relazione ai progetti di cooperazione internazionale del Dipartimento per la coesione economica.

2. Al dott. Carlo Calenda sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società italiana per le imprese all'estero- Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al dott. Carlo Calenda è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Relativamente alla Simest s.p.a. di cui all'art. l comma 2, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, è delegato il potere di indirizzo dell'azione della società, fermo restando che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro.

3. Relativamente all'Agenzia di cui all'art. 1, collima 2, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, sono delegati:

a) i poteri di indirizzo dell'Agenzia nonché i poteri di cui al comma 18-*bis*, primo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese italiane. Rimane fermo che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro;

b) la co-presidenza, di cui al comma 18-*bis*, secondo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, della cabina di regia cui compete l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.

4. Al dott. Carlo Calenda è altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. Al dott. Carlo Calenda sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, è delegato l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *b)*, con le modalità di decreto legislativo cui al comma 2, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice ministro.

3. Il Vice ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 30 maggio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A05267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottogretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi CASERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 69;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi Casero è attribuito il titolo di Vice ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 298

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Fabrizio Saccomanni è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'on. dott. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero è, inoltre, delegato a seguire in via prioritaria i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivarnente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito. In caso di assenza o impedimento, l'on. Luigi Casero potrà essere sostituito dall'on. Pier Paolo Baretta, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Casero è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le seguenti materie:

a) politiche per la revisione del sistema fiscale, riduzione della pressione tributaria e contrasto dell'evasione fiscale;

b) iniziative per la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali;

c) sviluppo e integrazione dei sistemi informativi e tecnologici dell'Amministrazione;

d) questioni di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;

e) contenzioso valutario e attività finalizzata al contrasto del riciclaggio.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge di stabilità, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie oggetto della delega.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sorto tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A05265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottogretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico prof. Antonio CATRICALA', a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Antonio Catricalà, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico prof. Antonio Catricalà è attribuito il titolo di Vice ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 300

ALLEGATO

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale il comm. Flavio Zanonato è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale il prof. Antonio Catricalà è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto, in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al prof. Antonio Catricalà deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al prof. Antonio Catricalà è delegata la trattazione degli affari nell'ambito delle materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. Sono esclusi dalla presente delega gli affari inerenti la materia della sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche, e di relativi rapporti con organismi nazionali e internazionali.

2. Al prof. Antonio Catricalà sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia) e della fondazione Ugo Bordoni.

3. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

4. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al prof. Antonio Catricalà è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, e comma 2, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Relativamente agli enti di cui all'art. 1, comma 2,sono delegati gli atti, di competenza del Ministro, di indirizzo, programmazione e controllo, fermo restando che gli stessi atti sono soggetti al preventivo assenso del Ministro.

3. Al prof. Antonio Catricalà è altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. Al prof. Antonio Catricalà sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, e comma 2, ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1 comma 1, primo periodo, e comma 2, è delegato l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *b)*, con le modalità decreto legislativo di cui al comma 2, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 30 maggio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A05266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottogretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Stefano FASSINA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Fassina, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Stefano Fassina è attribuito il titolo di Vice ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 299

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Fabrizio Saccomanni è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013 con il quale l'on. dott. Stefano Fassina è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Fassina è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Fassina è, inoltre, delegato a seguire in via prioritaria i lavori della Commissione programmazione economica, bilancio del Senato e della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito. In caso di assenza o impedimento, l'on. Stefano Fassina potrà essere sostituito dall'on. Alberto Giorgetti, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott. Stefano Fassina è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le seguenti materie:

a) coordinamento della predisposizione del documento di economia e finanza e relativi aggiornamenti, della legge di stabilità e della legge di bilancio;

b) questioni in materia di debito pubblico;

c) politiche in materia di spesa sociale e previdenziale;

d) attività del CIPE e partecipazione alle relative sedute;

e) profili finanziari degli interventi in materia di ricerca, innovazione, sostegno alle imprese e realizzazione di infrastrutture;

f) questioni relative alla Cassa depositi e prestiti;

g) sviluppo equo e sostenibile.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge di stabilità, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie oggetto della delega.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a coni/olio o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A05264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Soverato e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Soverato (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soverato (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Virginia Rizzo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Soverato (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 aprile 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da altri nove componenti per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soverato (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Virginia Rizzo.

Roma, 28 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Oratino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Oratino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Visto che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oratino (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca D'Alessandro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oratino (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, dei consiglieri appartenenti sia alla lista di maggioranza che alla lista di minoranza, il consiglio comunale si è ridotto a quattro componenti trovandosi nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum per esaurimento delle due liste presenti.

Il prefetto di Campobasso pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 marzo 2013 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oratino (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca D'Alessandro.

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 marzo 2013.

Modifiche al decreto n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006, relativo al progetto di ricerca e formazione DM 23175 Lab. 9 presentato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000, a fronte del Bando Laboratori Pubblico – Privati (Decreto n. 416/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FA.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a "Bandi" emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina dei componenti del Comitato, di cui all'art. 7, comma 21, del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 602/Ric. del 14 marzo 2005, pubblicato sulla *G.U.* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: "Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia" (nel seguito Bando);

Visto il decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM 23175 di ricerca e formazione dal titolo "Test X Transport" afferente al Laboratorio 9, beneficiari: Consorzio Tecnologis, Firema Trasporti S.p.A., Piaggio Aereo Industries S.p.A. ed Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti;

Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa ai sensi del d.lgs. n. 297/1999 (D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 12), relativo al progetto di ricerca e formazione DM23175 Lab.9, stipulato in data 13 dicembre 2007 con l'istituto convenzionato Prominvestment S.p.A. ed i soggetti Consorzio Tecnologis, Firema Trasporti S.p.A., Piaggio Aereo Industries S.p.A. ed Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti;

Vista la nota dell'Ufficio I di questa Direzione Generale del 30 novembre 2010, pervenuta all'Ufficio VI il 20 gennaio 2011 prot. n. 702, nonché la nota UniCredit del 15 settembre 2010, prot. MIUR n. 8657 del 28 settembre 2010, inviata, per conoscenza al MIUR, con le quali veniva comunicato lo stato di Amministrazione Straordinaria della società Firema Trasporti S.p.A.;

Vista la nota Firema Trasposrti S.p.A. del 20 aprile 2011, prot. MIUR n. 4896 del 6 maggio 2011, con la quale veniva comunicato lo stato di Amministrazione Straordinaria della società e l'avanzamento delle connesse attività, nonché l'indisponibilità ad assumere impegni in merito al futuro del Progetto stesso;

Vista la scrittura privata tra i soggetti proponenti sottoscritta in data 10 febbraio 2012, pervenuta al MIUR il 5 marzo 2012 prot. n. 1357, con la quale le parti si sono impegnate al prosieguo delle attività e al mantenimento del laboratorio;

Acquisiti gli esiti dei supplementi istruttori resi dall'istituto convenzionato e dall' esperto scientifico di cui alla nota del 30 novembre 2010, prot. MIUR n. 9702, relativamente alle richieste, avanzate dai proponenti, di rimodulazione delle attività di ricerca e di formazione, di slittamneto della data di inizio e di fine progetto di formazione, nonché di modifica di assetto societario intervenuta nell'ambito della compagine del Consorzio Tecnologis;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 21 marzo 2012 e riportato nel relativo verbale;

Vista la nota MIUR del 6 aprile 2012 prot. n. 2208, con la quale nel prendere atto delle suddette variazioni si invitava l'istituto convenzionato a svolgere le verifiche di pertinenza e ad inoltrare la relativa documentazione per gli ulteriori adempimenti;

Vista la nota Uff. VI di questa Direzione Generale, prot. n. 3083 del 12 dicembre 2012, nonché la nota della Direzione Generale stessa, prot. 2254/Segr/DGR/12, dell'8 gennaio 2013 prot. n. 89;

Considerato che le variazioni proposte non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non comportano incrementi dei costi e non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del citato decreto dirigenziale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti contraenti Consorzio Tecnologis, Firema Trasporti S.p.A., Piaggio Aero Industries S.p.A. e Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingengeria dei Trasporti, sono autorizzati, nell'ambito del sotto riportato progetto, alle variazioni indicate nelle premesse, relativamente:

- alla rimodulazione delle attività di ricerca e di formazione;

- allo slittamento della data di inizio, al 5 novembre 2007, e di fine progetto di formazione, al 30 settembre 2009;

- alla modifica di assetto societario intervenuta nell'ambito della compagine del Consorzio Tecnologis;

DM23175 – Lab. 9 Bando Laboratori Pubblico - Privati

Titolo Ricerca e Formazione: "Test X Transport".

2. L'impegno assunto con il decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006, relativamente al progetto DM 23175, a seguito delle variazioni autorizzate, con il presente decreto e le allegate schede, risulta pertanto pari a € 7.743.446,00, di cui € 4.845.522,50 nella forma di contributo nella spesa e € 2.897.923,50 nella forma di credito agevolato.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006 e, in particolare, i termini del finanziamento di cui all'art. 2. comma 4 del predetto decreto.

Art. 2.

1. L'Istituto Convenzionato Prominvestment S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato Decreto n. 2247/Ric. del 31 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro registro n. 5, foglio n. 179

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

Generalità del Progetto

- Domanda: DM23175 del 16/05/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Test X Transport

  Inizio Attività: 01/01/2007

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Test X Transport

  Inizio Attività: 05/11/2007

  Durata mesi: 21

- Beneficiari

CONSORZIO TECNOLOGIS
GRICIGNANO DI AVERSA - (CE)

FIREMA TRASPORTI
CASERTA - (CE)

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P..A.
ROMA - (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI TRASPORTI
NAPOLI - (NA)

• Costo Totale	€ 9.678.160,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.817.260,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 4.125.240,00
- di cui attività di Formazione	€ 735.660,00
al netto di recuperi pari a	€ -566.250,00

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.249.040	-	-	-	-	-	2.249.040
Spese generali	1.349.430	-	-	-	-	-	1.349.430
Attrezzature	824.170	-	-	-	-	-	824.170
Consulenze	484.530	-	-	-	-	-	484.530
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	262.170	-	-	-	-	-	262.170
Materiali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-412.080	-	-	-	-	-	-412.080
Subtotale	4.817.260	-	-	-	-	-	4.817.260
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.817.260	-	-	-	-	-	4.817.260

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.135.250	-	-	-	-	-	2.135.250
Spese generali	1.281.160	-	-	-	-	-	1.281.160
Attrezzature	308.330	-	-	-	-	-	308.330
Consulenze	348.000	-	-	-	-	-	348.000
Prestazioni di terzi	206.670	-	-	-	-	-	206.670
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-154.170	-	-	-	-	-	-154.170
Subtotale	4.125.240	-	-	-	-	-	4.125.240
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	4.125.240	-	-	-	-	-	4.125.240

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	167.350	-	-	-	-	-	167.350
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	275.830	-	-	-	-	-	275.830
Subtotale	443.180	-	-	-	-	-	443.180
Costo personale per i partecipanti alla form.	292.480	-	-	-	-	-	292.480
Totale	735.660	-	-	-	-	-	735.660

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	2.639.139,50	-	-	-	-	2.639.139,50
Credito Agevolato Fino a € (*)	1.612.473,50	-	-	-	-	1.612.473,50

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	1.470.723,00	-	-	-	-	1.470.723,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	1.285.450,00	-	-	-	-	1.285.450,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	735.660,00	-	-	-	-	735.660,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	4.109.862,50	735.660,00	4.845.522,50
Credito Agevolato fino a €	2.897.923,50	-	2.897.923,50
TOTALE	7.007.786,00	735.660,00	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

CONSORZIO TECNOLOGIS

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	258.410	-	-	-	-	-	258.410
Spese generali	155.050	-	-	-	-	-	155.050
Attrezzature	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Consulenze	230.000	-	-	-	-	-	230.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	48.000	-	-	-	-	-	48.000
Materiali	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-150.000	-	-	-	-	-	-150.000
Subtotale	901.460	-	-	-	-	-	901.460
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	901.460	-	-	-	-	-	901.460

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	438.030	-	-	-	-	-	438.030
Spese generali	262.820	-	-	-	-	-	262.820
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	700.850	-	-	-	-	-	700.850
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	700.850	-	-	-	-	-	700.850

CODICE UNICO DI PROGETTO: B21H06000400008

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	19.260	-	-	-	-	-	19.260
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	242.670	-	-	-	-	-	242.670
Subtotale	261.930	-	-	-	-	-	261.930
Costo personale per i partecipanti alla form.	288.000	-	-	-	-	-	288.000
Totale	549.930	-	-	-	-	-	549.930

CODICE UNICO DI PROGETTO: B28F06000190001

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

CONSORZIO TECNOLOGIS

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

CONSORZIO TECNOLOGIS

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	405.657,00	-	-	-	-	405.657,00
Credito Agevolato fino a Euro	495.803,00	-	-	-	-	495.803,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	210.255,00	-	-	-	-	210.255,00
Credito Agevolato fino a Euro	350.425,00	-	-	-	-	350.425,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	549.930	-	-	-	-	549.930
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	615.912,00	549.930,00	1.165.842,00
Credito Agevolato fino a €	846.228,00	-	846.228,00
TOTALE	1.462.140,00	549.930,00	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

FIREMA TRASPORTI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	977.130	-	-	-	-	-	977.130
Spese generali	586.280	-	-	-	-	-	586.280
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.563.410	-	-	-	-	-	1.563.410
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.563.410	-	-	-	-	-	1.563.410

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	677.270	-	-	-	-	-	677.270
Spese generali	406.360	-	-	-	-	-	406.360
Attrezzature	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-50.000	-	-	-	-	-	-50.000
Subtotale	1.133.630	-	-	-	-	-	1.133.630
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.133.630	-	-	-	-	-	1.133.630

CODICE UNICO DI PROGETTO: B21H06000130005

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	14.730	-	-	-	-	-	14.730
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	14.730	-	-	-	-	-	14.730
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	14.730	-	-	-	-	-	14.730

CODICE UNICO DI PROGETTO: B28F06000070007

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

FIREMA TRASPORTI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

FIREMA TRASPORTI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	703.534,50	-	-	-	-	703.534,50
Credito Agevolato fino a Euro	859.875,50	-	-	-	-	859.875,50

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	340.089,00	-	-	-	-	340.089,00
Credito Agevolato fino a Euro	566.815,00	-	-	-	-	566.815,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	14.730	-	-	-	-	14.730
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.043.623,50	14.730,00	1.058.353,50
Credito Agevolato fino a €	1.426.690,50	-	1.426.690,50
TOTALE	2.470.314,00	14.730,00	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P..A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	198.060	-	-	-	-	-	198.060
Spese generali	118.840	-	-	-	-	-	118.840
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	110.000	-	-	-	-	-	110.000
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-10.000	-	-	-	-	-	-10.000
Subtotale	466.900	-	-	-	-	-	466.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	466.900	-	-	-	-	-	466.900

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	435.260	-	-	-	-	-	435.260
Spese generali	261.160	-	-	-	-	-	261.160
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	736.420	-	-	-	-	-	736.420
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	736.420	-	-	-	-	-	736.420

Nessun costo di formazione

CODICE UNICO DI PROGETTO: B61H06000040005

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P..A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.P..A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	210.105,00	-	-	-	-	210.105,00
Credito Agevolato fino a Euro	256.795,00	-	-	-	-	256.795,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	220.926,00	-	-	-	-	220.926,00
Credito Agevolato fino a Euro	368.210,00	-	-	-	-	368.210,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	431.031,00	-	431.031,00
Credito Agevolato fino a €	625.005,00	-	625.005,00
TOTALE	1.056.036,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI TRASPORTI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	815.440	-	-	-	-	-	815.440
Spese generali	489.260	-	-	-	-	-	489.260
Attrezzature	504.170	-	-	-	-	-	504.170
Consulenze	224.530	-	-	-	-	-	224.530
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	104.170	-	-	-	-	-	104.170
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-252.080	-	-	-	-	-	-252.080
Subtotale	1.885.490	-	-	-	-	-	1.885.490
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.885.490	-	-	-	-	-	1.885.490

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	584.690	-	-	-	-	-	584.690
Spese generali	350.820	-	-	-	-	-	350.820
Attrezzature	208.330	-	-	-	-	-	208.330
Consulenze	348.000	-	-	-	-	-	348.000
Prestazioni di terzi	166.670	-	-	-	-	-	166.670
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-104.170	-	-	-	-	-	-104.170
Subtotale	1.554.340	-	-	-	-	-	1.554.340
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.554.340	-	-	-	-	-	1.554.340

CODICE UNICO DI PROGETTO: E61H06000050005

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	133.360	-	-	-	-	-	133.360
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	33.160	-	-	-	-	-	33.160
Subtotale	166.520	-	-	-	-	-	166.520
Costo personale per i partecipanti alla form.	4.480	-	-	-	-	-	4.480
Totale	171.000	-	-	-	-	-	171.000

CODICE UNICO DI PROGETTO: E68F06000060007

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI TRASPORTI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM23175

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI TRASPORTI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.319.843,00	-	-	-	-	1.319.843,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	699.453,00	-	-	-	-	699.453,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	171.000	-	-	-	-	171.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.019.296,00	171.000,00	2.190.296,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.019.296,00	171.000,00	

13A05078

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2013.

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome, dello stanziamento previsto dall'OCM vino per l'anno 2014;

Vista la nota del 14 maggio 2013 prot. n. 000448 dell'Assessore della Regione Puglia in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento, prima della formalizzazione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, onde permettere la corretta programmazione regionale del PNS al settore vitivinicolo.

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2014, assegnata all'OCM Vino dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, è così ripartita tra le seguenti misure:

MISURA	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	101.997.000
Ristrutturazione e riconversione vigneti	140.000.000
Vendemmia verde	10.000.000
Assicurazione del raccolto	20.000.000
Investimenti	45.000.000
Distillazione sottoprodotti	20.000.000
Totale	336.997.000

2. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie sono destinate alla misura dell'Assicurazione del raccolto solo dopo aver soddisfatto il fabbisogno finanziario delle altre misure inserite nel PNS, nel rispetto delle scadenze comunitarie.

Art. 2.

1. L'Agea-coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei fondi comunitari previsti all'art. 1.

Art. 3.

1. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 266.397.900 quale quota parte dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2013

Il capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2014

		Promozione sui mercati dei Paesi esteri	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	TOTALE
1	Piemonte	7.694.372	9.527.737	734.135	3.183.046	21.139.290
2	Val d'Aosta	150.510	0	6.550	14.737	171.797
3	Lombardia	2.968.924	5.770.952	351.133	1.717.524	10.808.533
4	Bolzano	896.477	947.872	81.656	336.062	2.262.067
4	Trento	1.893.979	1.575.868	153.224	598.019	4.221.090
5	Veneto	10.413.888	14.473.996	1.172.801	4.964.980	31.025.665
6	Friuli VG	2.500.817	3.840.766	334.935	1.370.871	8.047.389
7	Liguria	262.915	72.544	23.596	64.750	423.805
8	Emilia Romagna	6.974.788	12.493.138	788.792	3.782.607	24.039.325
9	Toscana	7.849.899	14.926.123	907.793	4.441.376	28.125.191
10	Umbria	1.361.585	3.911.842	197.488	1.073.038	6.543.953
11	Marche	1.899.332	4.264.620	272.547	1.298.616	7.735.115
12	Lazio	2.212.274	2.578.824	366.061	1.238.091	6.395.250
13	Abruzzo	2.752.713	5.728.594	484.833	2.011.542	10.977.682
14	Molise	433.482	755.029	85.714	314.201	1.588.426
15	Campania	2.010.355	3.380.950	366.129	1.367.158	7.124.592
16	Puglia	7.115.666	13.367.782	1.337.635	5.158.073	26.979.156
17	Basilicata	392.766	983.342	61.372	296.125	1.733.605
18	Calabria	833.544	2.479.309	175.620	793.605	4.282.078
19	Sicilia	8.725.688	34.426.637	1.658.385	9.264.218	54.074.928
20	Sardegna	2.053.924	4.494.075	439.600	1.711.361	8.698.960
	TOTALE	71.397.900*	140.000.000	10.000.000	45.000.000	266.397.900

*L'importo non comprende la quota nazionale ammontante ad euro 30.599.100.

13A05153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2013.

Estensione dell'autorizzazione alla società SGS Italia S.p.A., in Milano a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta dell'Organismo SGS Italia s.p.a. di Milano di estendere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui ai mandati M100, M114, M120, M124 relativi alle norme armonizzate di seguito riportate;

Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. La società SGS Italia s.p.a. con sede in Milano, Via G.Gozzi 1/A 20129 MI, è autorizzata a svolgere attività di Organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione secondo le norme sotto riportate:

a) M100 EN 12737 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - lastre per pavimentazione di stalle; EN 15037-1 prodotti prefabbricati di calcestruzzo – solai a travetti e blocchi parte 1: travetti; EN 15037-2 prodotti prefabbricati di calcestruzzo – solai a travetti e blocchi- parte 2 : blocchi di calcestruzzo; prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi: blocchi di laterizio; EN 15037-3 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte3 blocchi di laterizio; EN 15037-4 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte 4 blocchi polistirene espanso; EN 15258 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - elementi per muri di sostegno;

b) M114 EN 459-1 calci da costruzione - parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformità;

c) M120 EN 1090-1 esecuzione di strutture di acciaio ed alluminio - parte1: requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali;

d) M124 EN12591 bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali; EN 13808 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose; EN 13924 bitumi e leganti bituminosi - specifiche per bitumi di grano duro per pavimentazioni; EN 14023 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri; EN 15322 bitumi e leganti bituminosi - quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati.

2. L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 24 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05079

DECRETO 27 maggio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione alla Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista della Bureau Veritas Italia S.p.a. di rinnovare l'autorizzazione quale Organismo di certificazione ed ispezione per i prodotti da costruzione di cui al mandato M102;

Ritenuta la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità delle norme di sotto elencate;

Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Bureau Veritas Italia S.p.a.., con sede in Via Miramare 15 , 20126 Milano, è rinnovata l'abilitazione quale Organismo di certificazione ed ispezione secondo le norme armonizzate di sotto riportate:

a) M102 EN 13707 membrane flessibili per impermeabilizzazione – membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture – definizioni e caratteristiche; EN 13859-1; EN 13859-2; EN 13956 membrane flessibili per impermeabilizzazione - membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture - definizioni e caratteristiche; EN 13967 membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - definizioni e caratteristiche; EN 13969 membrane flessibili per impermeabilizzazione - membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - definizioni e caratteristiche; EN 13970; EN 13984.

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

3. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 27 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05080

DECRETO 28 maggio 2013.

Estensione dell'autorizzazione alla Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della Bureau Veritas Italia S.p.a. di estendere l'autorizzazione quale Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica di cui ai mandato M100, M120, M124, M125;

Ritenuta la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità delle norme di sotto elencate;

Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Bureau Veritas Italia S.p.a., con sede in Via Miramare 15 , 20126 Milano, è estesa l'abilitazione quale Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica secondo le norme armonizzate, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) M100 EN 1168 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - lastre alveolari; EN 1520 componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non strutturale; EN 13693 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - elementi speciali per coperture; EN 13747 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - lastre per solai; EN 13978-1 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - garage prefabbricati di calcestruzzo - parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione; EN 14843 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - scale; EN 14992 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - elementi da parete; EN 15037-1 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte 1: travetti; EN 15037-4 prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi - parte 4: blocchi di polistirene espanso; EN 15258 prodotti prefabbricati di calcestruzzo;

b) M120 EN1090-1 esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - parte 1: requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali;

c) M124 EN 12271 trattamenti superficiali di irruvidimento - requisiti; EN 12273 trattamenti superficiali con malte a freddo - requisiti; EN 12591 bitumi e leganti bituminosi – specifiche per bitumi per applicazioni stradali; EN 13808 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose; EN 13924 bitumi e leganti bituminosi - specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni; EN 14023 bitumi e leganti bituminosi - quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati da polimeri; EN 14695 membrane flessibili per l'impermeabilizzazioni di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggetto a traffico - definizioni e caratteristiche; EN 15322 bitumi e leganti bituminosi - quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati;

d) M125 EN 12620 aggregati per calcestruzzo; EN 13043 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggetto a traffico; EN 13055-1 aggregati leggeri - aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione; EN 13055-2 aggregati leggeri - parte 2 : aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati; EN 13139 aggregati per malta; EN 13242 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; EN 13383-1 aggregati per opere di protezione (armourstone) - specifiche; EN 13450 aggregati per massicciate per ferrovie;

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.p.r. 09 maggio 2003, n. 156.

2. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

3. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05081

DECRETO 28 maggio 2013.

Estensione dell' autorizzazione alla società TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta dell'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in Via G.Carducci 125 edif.23 20099 Sesto S.Giovanni (Mi);

Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla società TUV Italia S.r.l., con sede in Via G. Carducci 125 edif.23 20099 Sesto San Giovanni (MI) è estesa l'autorizzazione quale Organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione secondo le norme armonizzate, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) M100 EN 1520 componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura coperta; r.e.3,4,5,6, s.a. 2+, 4.

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05082

DECRETO 28 maggio 2013.

Rinnovo dell' autorizzazione alla Det Norske Veritas Italia S.r.l., in Agrate Brianza a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della «««Det Norske Veritas Italia S.r.l.»» di rinnovare l'autorizzazione quale organismo per la certificazione dei prodotto da costruzione di cui ai mandati M116 e M125;

Ritenuta la documentazione presentata idonea alla valutazione della conformità delle norme sotto elencate;

Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla «Det Norske Veritas Italia S.r.l.», con sede presso il Centro direzionale Colleoni - Palazzo Sirio, viale Colleoni n. 9 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza), è rinnovata l'abilitazione quale organismo di certificazione secondo le norme armonizzate, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) M116 EN 771-1:2011 specifica per elementi di muratura - parte1. elementi per muratura di laterizio r.e. 3,5,6, s.a. 2+; EN 771 -2:2011 specifica per elementi di muratura - parte 2 elementi di muratura di silicati di calcio r.e. 3,5,6, s.a.2+; EN 771-3:2011 specifica per elementi in muratura parte 3 elementi di muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri) r.e.3,5,6, s.a. 2+; EN 771-4:2011 specifica per elementi in muratura-parte 4 elementi in muratura di calcestruzzo aerato autoclavato r.e.3,5,6, s.a. 2+; EN 771-5:2011 specifica per elementi di muratura- parte 5 elementi per muratura di pietra agglomerata r.e.3,5,6 s.a.2+;

b) M125 EN 12620:2002+A1:2008 aggregati per calcestruzzo r.e.3,4, s.a.2+; EN 13043:2002 aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade aeroporti e altre aree soggette a traffico r.e.3,4, s.a.2+; EN 13242:2002+A1:2007 aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade r.e. 3,4, s.a.2+; EN 13139:2002 aggregati per malta r.e.3,4, s.a.2+; EN 13450:2002 aggregati per massicciate e ferrovie r.e.4 s.a.2+; EN 13055-1:2002 aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione r.e.3,4, s.a.2+; EN 13055-2:2004 aggregati leggeri parte 2 per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati r.e.3,4, s.a.2+; EN 13383-1:2002 aggregati per opere di protezione armoustone specifiche r.e.3,4, s.a.2+.

L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Ogni sei mesi l'organismo di valutazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana n. 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

3. Ogni anno l'organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A05083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 marzo 2013.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo. (Delibera n. 14/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 relativo agli interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, emanato in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 88/2011, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto inoltre l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il quale, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi e di assicurare la qualità della spesa pubblica, istituisce lo strumento del "Contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FSC;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale, nel rideterminare gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e a decorrere dall'anno 2015, prevede, tra l'altro, che l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione sia determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);

Considerato che lo stesso art. 16, comma 2 prevede inoltre che, sempre con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto ordinario - incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale - che vengono ridotte per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Considerato altresì che il medesimo comma 2 indica che la predetta riduzione sia effettuata per ciascuna Regione in misura proporzionale agli importi stabiliti sulla base di quanto determinato in sede di Conferenza Stato-Regioni e con decreto del MEF, prioritariamente a valere su risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), prevedendo inoltre che, in caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni versino all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che - in applicazione della citata disposizione di legge ed in attesa della definizione, mediante la procedura ivi prevista, delle effettive fonti di copertura delle indicate riduzioni - la dotazione del FSC è stata prudenzialmente decurtata, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, per l'intero importo delle riduzioni medesime, nella misura rispettivamente di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro per l'anno 2015;

Considerato pertanto che la dotazione del FSC a legislazione vigente, indicata nella tabella E della predetta legge di stabilità 2013, risulta esposta già al netto delle predette decurtazioni relative al periodo 2013 - 2015;

Visto inoltre l'art. 1, comma 122, della predetta legge di stabilità per l'anno 2013, che attribuisce, per il corrente esercizio, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna un contributo, anche destinato alla parziale estinzione del relativo debito, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella 1 allegata alla stessa legge;

Visto il successivo comma 123, il quale prevede che gli importi del contributo, per ciascuna Regione, di cui alla tabella relativa al comma 122, possano essere modificati mediante accordo da sancire entro il 30 aprile 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, assicurando comunque l'invarianza del contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle Province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai Comuni;

Visto inoltre il comma 125 dello stesso art. 1, il quale stabilisce che entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 le Regioni comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Considerato che, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, le Regioni hanno fra l'altro concordato l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna di esse alle riduzioni disposte per l'anno 2013 dal predetto art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro;

Considerato che con l'accordo sancito tra Governo e Regioni nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 è stata modificata la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Sardegna del predetto contributo di 800 milioni di euro per il cosiddetto "patto di stabilità verticale incentivato", di cui alla tabella 1 allegata alla legge di stabilità per il 2013, che risulta pertanto distribuito nella misura di complessivi 628.927.713 euro per le Regioni a statuto ordinario e complessivi 171.072.287 euro per la Sicilia e la Sardegna;

Vista la nota n. 868 del 14 febbraio 2013, con la quale, in esito alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni nelle richiamate sedute del 24 gennaio 2013 e del 7 febbraio 2013, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la disponibilità delle Regioni ad utilizzare il contributo ad esse spettante nell'anno 2013 per il "patto di stabilità incentivato" al fine di ridurre la quota del FSC da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte per l'anno 2013 dal citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (complessivi 1.000 milioni di euro);

Considerato che l'utilizzo di tale contributo consente alle Regioni a statuto ordinario interessate dai tagli disposti *ope legis* di ridurre di complessivi euro 628.927.713 la copertura da porre a carico delle risorse FSC regionali, che conseguentemente è rideterminata in complessivi 371.072.287 euro per l'anno 2013;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (*G.U.* n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione e della ricerca e competitività;

Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) recanti assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico ed i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, con le quali è stabilita la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Viste altresì le delibere di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) e 26 ottobre 2012, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19/2013), che, rispettivamente ai punti 3.1 e 2, prevedono che per l'attuazione degli interventi previsti nelle sopracitate delibere n. 62/2011 e 78/2011 si proceda attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) nei casi in cui i soggetti attuatorí siano costituitì da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole infrastrutture classificate come "infrastrutture strategiche nazionali";

Vista la nota n. 531 del 7 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, propone a questo Comitato l'adozione di una delibera concernente l'attuazione dell'art. 16, comma 2, del soprarichiamato decreto-legge n. 95/2012, per quanto concerne la copertura finanziaria delle richiamate riduzioni legislative da porre a carico del FSC, nonché alcune disposizioni per la disciplina di funzionamento dello stesso Fondo;

Vista la nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) e allegata alla predetta proposta, con la quale, con riferimento alle riduzioni di spesa disposte dalla citata disposizione di legge, viene previsto che:

per l'annualità 2013, a fronte del taglio cautelativo di 1.000 milioni di euro operato a valere sul FSC e recepito nella legge di stabilità 2013, sia stabilita in 371.072.287 euro la riduzione effettiva da porre a carico di tale Fondo concordata da parte delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della Conferenza Stato-Regioni (CSR) del 7 febbraio 2013, sulla base dell'individuazione di una fonte alternativa di copertura rappresentata dal menzionato contributo per il cosiddetto "patto di stabilità incentivato", con conseguente ricostituzione in bilancio - attraverso procedure da concordare con il MEF - della dotazione aggiornata del Fondo alla luce di tale minore impatto per l'anno 2013;

per le annualità 2014 e 2015, venga al momento confermata l'imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni, rispettivamente per 1.000 milioni di euro e 1.050 milioni di euro, già operate in via prudenziale nell'ambito della legge di stabilità 2013, prevedendo comunque la possibilità, da parte di ciascuna Regione ed ín relazione ai successivi accordi annuali, di utilizzare, a copertura delle riduzioni di propria spettanza, risorse diverse dal FSC, ovvero, in caso di insufficienza di ogni altra risorsa - incluso il FSC - di effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato;

con riguardo all'intero periodo 2013-2015, la partecipazione di ciascuna Regione alle riduzioni da imputare al FSC sia determinata secondo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario del taglio prudenziale di 1.000 milioni di euro inizialmente previsto per l'annualità 2013 concordata nell'ambito della citata Conferenza Stato - Regioni del 24 gennaio 2013;

relativamente all'anno 2013, sia fissato un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera per la comunicazione fra l'altro, da parte delle Regioni al DPS, degli interventi FSC che le stesse Regioni intendano definanziare, mentre per gli anni 2014 e 2015 tale termine di 60 giorni decorra dall'inizio di ciascun esercizio finanziario;

relativamente alle Regioni "incapienti", per le quali cioè le relative disponibilità FSC ancora da trasferire siano nulle ovvero insufficienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, siano individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte di tali Regioni;

sia attribuita alle Regioni la possibilità di impiegare le eventuali future risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine del presente ciclo di programmazione;

Considerato che, con la predetta nota informativa predisposta dal DPS, vengono inoltre formulate proposte volte a garantire il rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC, nonché la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale e l'estensione di tale nuovo termine anche alle delibere nn. 62 e 78/2011 e n. 7/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Considerato che nel corso della riunione preparatoria del 5 marzo 2013 si è convenuto sull'esigenza che gli interventi inseriti nei CIS siano comunque esclusi dai predetti definanziamenti da individuare da parte dalle Regioni interessate dai tagli e che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il richiamato termine di 60 giorni decorra dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012;

Ritenuto di poter accogliere la citata proposta complessiva, sia con riferimento all'attuazione a carico del FSC dell'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012, sia con riferimento alle disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;

Vista la nota n. 1096-P del 7 marzo 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Considerato in particolare che, sulla base di quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze e recepito nella predetta nota congiunta n. 1096/2013, l'utilizzo da parte di ciascuna Regione delle risorse relative al cosiddetto "patto verticale incentivato" consente di ridurre corrispondentemente il taglio a carico del FSC esclusivamente a condizione che la singola Regione ceda gli spazi finanziari a valere sul patto agli entí locali del proprio territorio e riduca il proprio debito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 125, della legge di stabilità 2013;

Ritenuto pertanto di adottare la presente delibera, la cui efficacia - relativamente all'imputazione a carico del FSC delle riduzioni di spesa disposte dal più volte citato art. 16, comma 2 - è subordinata all'emanazione del decreto del MEF previsto dallo stesso articolo e che sarà nuovamente sottoposta all'esame di questo Comitato, ove necessario, per garantirne piena coerenza con quanto previsto dall'emanando decreto;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012

In applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario sono imputate-riduzioni per un importo complessivo di 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015, articolate per singola annualità e per Regione nella misura indicata nella colonna (e) della tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, in linea con le percentuali derivanti dalla ripartizione concordata tra le Regioni nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 richiamata in premessa.

1.1 Riduzioni del FSC per l'annualità 2013

Con riferimento all'anno 2013, a fronte del taglio prudenziale di 1.000 milioni di euro integralmente operato a valere sul FSC dalla legge di stabilità 2013, viene disposta a carico delle risorse FSC delle Regioni a statuto ordinario la riduzione complessiva di 371.072.287 euro.

La rimanente copertura delle riduzioni relative all'anno 2013 è assicurata dalle Regioni a statuto ordinario, per un importo di 628.927.713 euro, attraverso l'utilizzo del contributo per il cosiddetto "patto di stabilità incentivato" richiamato nelle premesse, previsto dall'art. 1, comma 122, della predetta legge di stabilità 2013, nei termini e nella misura concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. Tale modalità di copertura e la corrispondente riduzione della quota inizialmente posta a carico del FSC rimangono tuttavia condizionate alla cessione, da parte di ciascuna Regione, degli spazi finanziari a valere sul patto agli enti locali del proprio territorio e alla riduzione del proprio debito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 125, della legge di stabilità 2013.

Attraverso modalità procedurali da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà assicurato il reintegro, per il predetto importo di 628.927.713 euro, della dotazione del FSC per l'anno 2013, già decurtata in via prudenziale per l'intero importo di 1.000 milioni di euro.

Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 il termine entro il quale ciascuna Regione dovrà comunicare al DPS gli interventi/azioni da definanziare, totalmente o parzialmente, a copertura della riduzione complessiva di 2.421.072.287 euro di cui al precedente punto 1.

Non potranno comunque costituire oggetto di definanziamento gli interventi/azioni inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e alle delibere di questo Comitato n. 41 e n. 107/2012 citate in premessa.

1.2 Riduzioni del FSC per le annualità 2014 e 2015

Sempre in applicazione dell'art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 viene al momento confermata l'imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni cautelativamente disposte nell'ambito della legge di stabilità 2013, rispettivamente per 1.000 milioni di euro per il 2014 e 1.050 milioni di euro per il 2015, che vengono pertanto ripartite tra le Regioni a statuto ordinario nella misura indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Tali importi rappresentano pertanto il valore massimo delle riduzioni poste a carico del FSC, con possibilità, per ciascuna Regione, di utilizzare a copertura delle riduzioni di propria pertinenza ed in relazione ai successivi accordi annuali in sede di Conferenza Stato - Regioni, risorse diverse dal FSC. Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 il termine entro il quale le Regioni dovranno comunicare al DPS gli interventi/azioni eventualmente riammessi al finanziamento.

Sono esclusi in ogni caso da eventuali definanziamenti gli interventi inseriti nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), come indicato al precedente punto 1.1.

Per le regioni Lazio e Lombardia che, in relazione alla ripartizione di cui alla tabella allegata alla presente delibera, risultano "incapienti" essendo le relative disponibilità FSC ancora da trasferire rispettivamente nulle ovvero insufficienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, dovranno essere individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte di tali due Regioni.

Le eventuali risorse FSC che dovessero rendersi disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 potranno essere impiegate dalle Regioni interessate dalle riduzioni di cui alla presente delibera per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine del presente ciclo di programmazione.

2. Rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera le Amministrazioni responsabili degli interventi da realizzare attraverso Accordi dí Programma Quadro, Contratti istituzionali di sviluppo, ovvero mediante attuazione diretta sono tenute ad alimentare, con i relativi dati di monitoraggio, la Banca Dati Unitaria. corredando peraltro le schede inserite con cronoprogrammi vincolanti sui tempi di esecuzione di ciascuna fase, in conformità con quanto previsto per i detti Contratti istituzionali di sviluppo e gli Accordi di Programma Quadro.

Nell'ambito della citata Banca Dati Unitaria ed in conformità con la relativa disciplina, le informazioni di monitoraggio devono essere aggiornate con cadenza bimestrale. Nei casi di mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale e l'Unità di verifica degli investimenti pubblici-UVER) disporrà lo svolgimento di sopralluoghi per accertare le cause del mancato monitoraggio.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è autorizzato, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti responsabili, a disporre una sanzione a valere sulle risorse già assegnate alle Regioni per finalità di assistenza tecnica e, in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, ad irrogare una sanzione di importo massimo pari a quello dell'intervento a valere sulle risorse relative alla programmazione FSC 2014-2020. Nei rapporti con i soggetti attuatori e con i terzi incaricati della realizzazione, le Regioni possono adottare opportune misure atte a rivalersi in relazione a sanzioni originate da comportamenti degli stessi.

Viene infine disposta la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale. Tale termine viene esteso anche alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla base delle delibere nn. 62 e 78/2011 e n. 7/2012.

3.Trasferimento delle risorse

In attesa della definizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'individuazione di risorse di pertinenza regionale, diverse dal FSC, da assoggettare a riduzione, i trasferimenti delle risorse del FSC in favore delle Regioni a statuto ordinario interessate dai sopracitati tagli potranno essere disposti, in relazione allo stato di avanzamento della relativa spesa, dal competente DPS nei limiti delle disponibilità, per ciascuna Regione, di risorse FSC non ancora trasferite, così come quantificate nella colonna (i) della citata tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

4. Norma finale

L'efficacia della presente deliberazione, con esclusivo riferimento a quanto disposto dai precedente punto 1 in ordine all'imputazione a carico del FSC delle riduzioni di spesa disposte dal più volte citato art. 16, comma 2, è subordinata all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012. La presente delibera sarà nuovamente sottoposta all'esame di questo Comitato, ove necessario, per garantirne piena coerenza con quanto previsto dall'emanando decreto.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118

Allegato

Imputazione al FSC in appliczione dell'art. 16 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, a seguito dell'accordo regionale Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2012

Importi in euro (*)

Regioni a statuto ordinario	% riparto da accordo regionale	Riduzioni annualità 2013	Riduzioni annualità 2014 (**)	Riduzioni annualità 2015 (**)	Totale delle riduzioni imputate al FSC (valori prudenziali)	Risorse FSC programmazione regionale	Risorse FSC già trasferite alle Regioni	Disponibilità FSC ancora da trasferire alle Regioni	Differenza fra risorse FSC da trasferire e quota di riduzione FSC regionale (***)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b+c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)=(h-e)
Abruzzo	2,92%	10.819.562	29.157.558	30.615.436	70.592.556	821.950.000	208.956.000	612.994.000	542.401.444
Basilicata	1,96%	7.269.735	19.591.155	20.570.713	47.431.602	989.513.629	61.517.680	927.995.949	880.564.347
Calabria	4,85%	17.997.829	48.502.219	50.927.330	117.427.378	1.912.299.122	96.401.684	1.815.897.438	1.698.470.060
Campania	11,22%	41.621.851	112.166.423	117.774.744	271.563.018	4.286.290.000	894.272.880	3.392.017.120	3.120.454.102
E.Romagna	8,30%	30.812.335	83.035.936	87.187.733	201.036.005	241.279.000	38.604.640	202.674.360	1.638.355
Lazio	12,76%	47.356.666	127.621.135	134.002.192	308.979.993	796.782.000	796.782.000	-	- 308.979.993
Liguria	3,10%	11.516.260	31.035.084	32.586.839	75.138.183	288.507.000	46.161.120	242.345.880	167.207.697
Lombardia	17,72%	65.750.774	177.191.282	186.050.846	428.992.901	714.018.000	285.607.200	428.410.800	- 582.101
Marche	3,12%	11.595.562	31.248.797	32.811.237	75.655.596	202.937.000	32.469.920	170.467.080	94.811.484
Molise	1,02%	3.801.349	10.244.228	10.756.440	24.802.017	1.004.139.492	32.566.720	971.572.772	946.770.755
Piemonte	8,73%	32.385.766	87.276.165	91.639.973	211.301.904	750.022.000	120.003.520	630.018.480	418.716.576
Puglia	8,06%	29.911.470	80.608.202	84.638.612	195.158.284	3.216.653.290	223.564.640	2.993.088.650	2.797.930.366
Toscana	7,47%	27.708.070	74.670.275	78.403.788	180.782.133	638.735.000	102.197.600	536.537.400	355.755.267
Umbria	2,16%	7.996.656	21.550.129	22.627.635	52.174.420	213.692.000	34.190.720	179.501.280	127.326.860
Veneto	6,61%	24.528.402	66.101.412	69.406.483	160.036.297	513.419.000	41.073.520	472.345.480	312.309.183
TOTALE	**100,00%**	**371.072.287**	**1.000.000.000**	**1.050.000.000**	**2.421.072.287**	**16.590.236.533**	**3.014.369.844**	**13.575.866.689**	**11.154.794.402**

(*) L'arrotondamento degli importi all'euro può determinare minimi scostamenti negli importi regionali per riga e/o per colonna, nell'ordine di un euro.

(**) A carico del FSC relativo alle annualità 2014 e 2015 vengono al momento integralmente imputate, in via prudenziale, le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012, rispettivamente pari a 1.000 milioni di euro e 1.050 milioni di euro. Tali importi rappresentano quindi il valore massimo delle riduzioni poste a carico del FSC.

(***) Per le Regioni Lazio e Lombardia che a seguito dell'imputazione delle riduzioni sulle risorse FSC ad esse assegnate risultano "incapienti", essendo nulle le relative disponibilità FSC ancora da trasferire ovvero insufficienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, andranno individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte di tali due Regioni

13A05154

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob.

Si dà avviso che sul Bollettino della Consob 6.1, 1-15 giugno 2013, è stata pubblicata la delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, recante l'approvazione del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob.

13A05209

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3008
Yen	130,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4542
Lira Sterlina	0,85180
Fiorino ungherese	295,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	4,2666
Nuovo leu romeno	4,4080
Corona svedese	8,5723
Franco svizzero	1,2456
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5970
Kuna croata	7,5415
Rublo russo	41,5710
Lira turca	2,4605
Dollaro australiano	1,3457
Real brasiliano	2,7752
Dollaro canadese	1,3455
Yuan cinese	7,9761
Dollaro di Hong Kong	10,0989
Rupia indonesiana	12753,98
Shekel israeliano	4,7964
Rupia indiana	73,8140
Won sudcoreano	1467,09
Peso messicano	16,5982
Ringgit malese	4,0312
Dollaro neozelandese	1,6268
Peso filippino	54,709
Dollaro di Singapore	1,6367
Baht tailandese	39,622
Rand sudafricano	12,9658

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05218

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3092
Yen	131,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,775
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,85580
Fiorino ungherese	291,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Zloty polacco	4,2365
Nuovo leu romeno	4,3960
Corona svedese	8,5704
Franco svizzero	1,2397
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5975
Kuna croata	7,5365
Rublo russo	41,7513
Lira turca	2,4518
Dollaro australiano	1,3538
Real brasiliano	2,7749
Dollaro canadese	1,3510
Yuan cinese	8,0237
Dollaro di Hong Kong	10,1612
Rupia indonesiana	12836,54

Shekel israeliano	4,8056
Rupia indiana	73,9630
Won sudcoreano	1468,61
Peso messicano	16,6649
Ringgit malese	4,0513
Dollaro neozelandese	1,6290
Peso filippino	54,816
Dollaro di Singapore	1,6382
Baht tailandese	39,813
Rand sudafricano	12,7074

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05219

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3067
Yen	130,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,846
Corona danese	7,4545
Lira Sterlina	0,85105
Fiorino ungherese	294,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,2452
Nuovo leu romeno	4,4258
Corona svedese	8,6255
Franco svizzero	1,2371
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6050
Kuna croata	7,5195
Rublo russo	41,9595
Lira turca	2,4592
Dollaro australiano	1,3647
Real brasiliano	2,7483
Dollaro canadese	1,3509
Yuan cinese	8,0071
Dollaro di Hong Kong	10,1414
Rupia indonesiana	12813,67

Shekel israeliano	4,7960
Rupia indiana	74,2010
Won sudcoreano	1463,45
Peso messicano	16,6510
Ringgit malese	4,0236
Dollaro neozelandese	1,6331
Peso filippino	54,872
Dollaro di Singapore	1,6313
Baht tailandese	39,880
Rand sudafricano	12,9501

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05220

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3118
Yen	129,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,778
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,84910
Fiorino ungherese	297,37
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	4,2759
Nuovo leu romeno	4,4871
Corona svedese	8,6072
Franco svizzero	1,2357
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5810
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	42,1349
Lira turca	2,4773
Dollaro australiano	1,3789
Real brasiliano	2,7849
Dollaro canadese	1,3529
Yuan cinese	8,0493
Dollaro di Hong Kong	10,1835
Rupia indonesiana	12847,93

Shekel israeliano	4,7786
Rupia indiana	74,5640
Won sudcoreano	1465,25
Peso messicano	16,8147
Ringgit malese	4,0478
Dollaro neozelandese	1,6485
Peso filippino	55,210
Dollaro di Singapore	1,6375
Baht tailandese	40,212
Rand sudafricano	13,0450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05221

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedastart» 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Provvedimento n. 416 del 24 maggio 2013

Medicinale veterinario «SEDASTART» 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104180017;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104180029.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e foglietto illustrativo, la seguente frase: «la detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detonervin» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Provvedimento n. 417 del 24 maggio 2013

Medicinale veterinario «DETONERVIN» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Confezioni:

1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104260017;

5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104260029;

1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104260031;

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 104260043.

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4. Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e foglietto illustrativo, la seguente frase: «La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Provvedimento n. 427 del 27 maggio 2013

Medicinale veterinario «DOLOREX» 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede legale in Wim de Körverstraat 35 - 5381 AN Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova - 20090 Segrate Milano - Codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo IA: B.II.f.1 a1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita da: 60 mesi a: 36 mesi, ad esclusione dei lotti già in commercio qui sotto elencati, il cui periodo di validità rimane a 60 mesi.

I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati;

A109A01	A109A06	A118A01	A120A02	A125A02
A109A02	A109A07	A118A02	A121A01	A126A01
A109A03	A115A01	A116A01	A122A01	A126A02
A109A04	A115A02	A116A02	A124A01	
A109A05	A115A03	A120A01	A125A01	

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e di adeguare la data di scadenza nelle relative etichette.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domidine» 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Provvedimento n. 421 del 27 maggio 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0115/001/IB/001

Medicinale veterinario «DOMIDINE» 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103877015;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103877027;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103877039.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 - PO Box 179, 5530 AD Bladel - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica validità medicinale confezionato per la vendita.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della validità del medicinale confezionato per la vendita da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05145

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pimobendan Vetmedica» compresse appetibili per cani da 1,25 mg, 2,5 mg e 5 mg.

Decreto n. 52 del 7 maggio 2013

Procedura repeat USE N. AT/V/0006/001-003/E/001 e n. AT/V70006/001-002-003/II/003

Medicinale veterinario «Pimobendan Vetmedica» compresse appetibili per cani da 1,25 mg, 2,5 mg e 5 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania).

Responsabile del rilascio dei lotti: officina Meda Manufacturing GmbH con sede in Neurather Ring 1, Colonia (Germania);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538018;

flacone HDPE da 100 cpr appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538020;

flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 104538032;

flacone HDPE da 50 cpr appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 104538044.

Composizione: una compressa appetibile contiene:

	1,25 mg	2,5 mg	5 mg
principio attivo:			
pimobendan	1,25 mg	2,5 mg	5 mg

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio del cane, dovuto a cardiomiopatia dilatativa o insufficienza valvolare (rigurgito della valvola mitralica e/o tricuspide).

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 100 giorni.

Usare la mezza compressa residua per la successiva somministrazione.

Regime di dispensazione, da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta-medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

13A05146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strongid» 15 mg/g.

Provvedimento n. 423 del 27 maggio 2013

Medicinale veterinario «STRONGID» 15 mg/g pasta per uso orale per cavalli, nelle confezioni:

scatola da 1 siringa - A.I.C. n. 100138015;

scatola da 10 siringhe - A.I.C. n. 100138027.

Variazione tipo II: modifica tempi di attesa della specie cavalli.

Variazione tipo IB: esenzione dall'obbligo di vendita con prescrizione veterinaria.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 01781570591.

È autorizzata la variazione Tipo II del medicinale veterinario indicata in oggetto, concernente la diminuzione dei tempi di attesa della specie cavalli da 10 a 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti: carne e visceri: zero giorni.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'esenzione dall'obbligo della prescrizione medico veterinaria e, precisamente:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprinex Pour-On».

Provvedimento n. 424 del 27 maggio 2013

Medicinale veterinario «EPRINEX POUR-ON», nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo IA A.7: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, la variazione tipo IA A.7 del medicinale veterinario indicato in oggetto e, precisamente:

soppressione del seguente sito di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 P.O. Box 581, 2003 pC Haarlem, The Netherlands. Rimane autorizzato il seguente sito responsabile del rilascio lotti: Merial SAS, Tololsa (Francia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05148

Esaurimento lotti in commercio del medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno» vaccino per suini.

Provvedimento n. 445 del 29 maggio 2013

Medicinale veterinario STELLAMUNE UNO vaccino per suini.

Confezioni :

Scatola contenente 10 flaconi da 10 dosi (20 *ml)* - A.I.C. n. 103530010;

Scatola contenente 10 flaconi da 50 dosi (100 *ml)* - A.I.C. n. 103530022;

Scatola contenente 4 flaconi da 125 dosi (250 *ml)* - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C: Eli Lilly Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Gramsci 733, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - C.F. 004226150488.

Oggetto: esaurimento lotti in commercio.

Visto il provvedimento n. 1026 dell'11 dicembre 2012, concernente il medicinale veterinario STELLAMUNE UNO si autorizza, per le confezioni indicate in oggetto, la commercializzazione dei lotti di seguito elencati fino alla data della loro scadenza:

STELLAMUNE UNO, scatola contenente 4 flaconi da 125 dosi - Lotto n. T13819;

STELLAMUNE UNO, scatola contenente 10 flaconi da 50 dosi - Lotto n. T24202, Lotto n. T30747, Lotto n. T31279, Lotto n. T31487.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05149

Comunicato di rettifica relativo all'avviso recante: modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - serie generale - del 7 marzo 2013, concernente la modificazione dell'A.I.C. di alcuni medicinali per uso veterinario,

laddove è scritto:

«è ora trasferita alla società KrKa d.d. con sede in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia»,

leggasi:

«è ora trasferita alla società KrKa d.d. Novo mesto con sede legale e domicilio fiscale in Novo mesto, Smarjeska - cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia» e

laddove è scritto:

«La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina KrKa d.d. con sede in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo mesto - Slovenia»,

leggasi:

«La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina KrKa d.d. Novo mesto con sede in Novo mesto, Smarjeska - cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia».

13A05150

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Vetrigen», «Vermiskan», «Cortikan» , «Flumisol».

Decreto n. 65 del 31 maggio 2013

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «VETRIGEN» AIC n. 102512, «VERMISKAN» AIC n. 101288, «CORTIKAN» AIC n. 101289, «FLUMISOL» AIC n. 102582.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «VETRIGEN» AIC n. 102512, «VERMISKAN» AIC n. 101288, «CORTIKAN» AIC n. 101289, «FLUMISOL» AIC n. 102582, di cui è titolare l'impresa Sanofi Santè Nutrition Animale, con sede in La Ballestière - BP 126 - 33051, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05151

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 197 del 12 marzo 2013 concernente il medicinale per uso veterinario «Endogard».

Nel comunicato relativo al provvedimento n. 197 del 12 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2013 concernente il medicinale veterinario «ENDOGARD».

laddove è scritto:

«Titolare A.I.C.: KrKa d.d. con sede legale e domicilio fiscale in Nuovo Mesto, Smarjeska - cesta 6 - 8501 Nuovo Mesto Slovenia.»,

leggasi:

«Titolare A.I.C.: KrKa d.d. Novo Mesto con sede legale e domicilio fiscale in Novo Mesto, Smarjeska - cesta 6 - 8501 Novo Mesto, Slovenia».

13A05152

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-140) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.